

Lugano, 1 aprile 2021

N° 1320: TERRAZZE E SALETTE (parte 1)

A scanso di equivoco suddividiamo questa tematica in due contributi, in quanto è necessario ricordare alcuni concetti.

- (1) Il controverso ordine di chiusura delle attività di ristorazione in loco non significa che non si possa entrare nei locali, ma che non si possa svolgere attività da esercizio pubblico nel locale.
- (2) Attività da ristorazione è permessa nell'ambito del take-away, del catering, degli ospiti pernottanti, delle mense, ecc..
- (3) Tutto quanto lede i diritti costituzionali necessita di una base legale (chiara e valida). Se questa base legale non c'è, non è ammissibile vietare l'esercizio di un diritto costituzionale (abuso di potere!). Se la base legale è controversa è ipotizzabile (e consigliato, già solo per i risarcimenti) inoltrare ricorso/opposizione.
- (4) Quale conseguente logica del punto 3: tutto quanto non è proibito, è lecito.
- (5) Il 19 marzo è stato deciso nell'ordinanza quanto segue: "Alle manifestazioni nella cerchia familiare e di amici (manifestazioni private) possono partecipare al massimo 10 persone nei luoghi chiusi e al massimo 15 persone nelle aree esterne".
- (6) Sulla scorta di questo l'UFSP ha dichiarato a GastroSuisse che non è interdetto sublocare per un evento privato la terrazza (fino a quindici persone). In tale caso non vi è tuttavia attività di esercizio pubblico. Non è tuttavia interdetta l'attività di take-away (fermo restando che al massimo nella terrazza ci stanno 15 persone se non vi sono separazioni nette).
- (7) Per queste questioni abbiamo (vivamente) suggerito di segnalare comunque l'evento alle autorità (in particolare al Comune se si tratta di un evento unico) ed anche al servizio autorizzazioni (se si tratta di un periodo prolungato o per più eventi).
- (8) Non cambia infatti assolutamente nulla se l'evento è organizzato in piazza, al parco, in una terrazza privata o pubblica.
- (9) Essendo la terrazza uno spazio ristretto delimitato e non trattandosi di esercizio pubblico, non è applicabile la LEAR. Di conseguenza, la polizia non ha di per sé il diritto di entrare senza mandato (lo ha ricordato il procuratore generale a fine gennaio).
- (10) Rimane da chiedersi se un discorso simile possa valere per le salette o gli spazi interni.

N° 1321: TERRAZZE E SALETTE (parte 2)

- (11) In pratica si tratta di sapere se un EP può sublocare/cedere per una festa gli spazi del locale o di una saletta.
- (12) Se io posso organizzare una festiciola o manifestazione privata fino a 10 persone in qualsiasi luogo interno della Svizzera, male si comprende perché io non lo possa effettuare negli spazi di un esercizio pubblico chiuso.

- (13) Di conseguenza, mancando una normativa di veto del genere (che sarebbe assolutamente assurda) ed esattamente nello spirito e nell'onda di quanto indicato per le terrazze, lo stesso vale anche per le salette.
- (14) Una (invero vecchia ma inalterata) perizia dell'autorità cantonale aveva sottolineato che un esercizio pubblico ha (logicamente) tutto il diritto ad usufruire dei locali a scopi privati durante il periodo di chiusura.
- (15) Attenzione però a non sgarrare. All'interno del locale (o saletta) possono al massimo stare 10 persone. E non 11 o 12. Il numero 10 vale anche per i fornitori di eventuali vivande o bevande, idem se vi sostassero per pochi secondi.
- (16) I piani di protezione per gli assembramenti valgono al pari di qualsiasi assembramento effettuato in un luogo chiuso fino a 10 persone. Essendo l'esercizio pubblico nella sua funzione, il locale/spazio vale al pari di qualsiasi altro spazio/locale privato o pubblico della Svizzera.
- (17) La attività di ristorazione lecite (take-away, catering, ecc.) rimangono lecite ma non vi è servizio che è proibito.
- (18) Eccetto per il numero ridotto a 10, valgono le regole ed i consigli spiegati in GD n° 1320. In assenza di base legale esplicita (che in data odierna non risulta esserci) va annotato chi darebbe ordini contrari e richiesto sulla scorta di quale norma (in questo caso, infatti, potrebbero esservi interventi per disturbi alla quiete pubblica, alcol a minorenni, superamento del numero di persone, ecc. da tenere in considerazione).
- (19) Responsabile per eventuali violazioni è l'organizzatore e, a dipendenza della situazione, chi ha locato/ceduto gli spazi.
- (20) Si suggerisce di mettere in chiaro le regole e le condizioni con l'organizzatore dell'evento.